

Antonio Fuccillo

Il Notaio analogico nell'era digitale tra diritto liquido e suggestioni religiose e interculturali Le nuove frontiere del trasferimento *smart* della ricchezza

Abstract

The paper analyzes the evolution of the notary function in the era of digitalization and artificial intelligence, highlighting how technological innovation transforms operational tools without altering the nature of the notary's public function. AI is considered a support for preparatory and organizational activities, but it cannot replace human judgment in verifying the will of the parties and monitoring legality. This perspective broadens, considering that technological progress must be measured with human dignity, justice, inclusion, and accountability, as religious rights suggest. The study delves into the role of the notary in the circulation of new forms of digital wealth, including digital works, dematerialized financial assets, cryptocurrencies, and NFTs, as well as in digital estate and e-legacy planning. In this scenario, the notary assumes a central function of guarantee, transparency, and accountability, ensuring legal certainty, personal protection, and reliability of asset transfers even in the context of emerging technologies.

Keywords: notarial function, artificial intelligence, digital securities, fight against money laundering, digital inheritance.

Abstract

Il contributo analizza l'evoluzione della funzione notarile nell'era della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, evidenziando come l'innovazione tecnologica trasformi gli strumenti operativi senza alterare la natura della funzione pubblica del notaio. L'IA è considerata un supporto alle attività preparatorie e organizzative, ma non può sostituire il giudizio umano nella verifica della volontà delle parti e nel controllo di legalità. Questa prospettiva si amplia se si considera che il progresso tecnologico deve piuttosto essere misurato con la dignità umana, la giustizia, l'inclusione e la responsabilità, come suggeriscono i diritti religiosi. Lo studio approfondisce il ruolo del notaio nella circolazione delle nuove forme di ricchezza digitale, tra cui opere digitali, asset finanziari smaterializzati, criptovalute e NFT, nonché nella pianificazione delle successioni digitali e dell'*e-legacy*. In questo scenario, il notaio assume una funzione centrale di garanzia, trasparenza e responsabilità, assicurando certezza giuridica, tutela della persona e affidabilità dei trasferimenti patrimoniali anche nel contesto delle tecnologie emergenti.

Parole chiave: funzione notarile, intelligenza artificiale, ricchezza mobiliare digitale, antiriciclaggio, successioni digitali.

Sommario: 1. La certezza delle situazioni giuridiche per un necessario recupero della eticità del diritto in ambiente digitale – 2. I diritti religiosi per un utilizzo etico dell'IA – 3. Tecnologia sì, sostituzione no. Il quadro normativo di riferimento per un utilizzo etico dell'IA e il ruolo del notaio – 4. IA e attività notarile tra funzione di supporto e algocrazia – 5. Le nuove frontiere nei trasferimenti della ricchezza: quale ruolo per il notaio "analogico" nella protezione della ricchezza mobiliare digitale? – 5.1. Opere d'arte: autenticità, provenienza, circolazione – 5.2. Asset finanziari e cripto-attività – 6. Successioni digitali, pianificazione successoria interculturale e *digital will* – 6.1. Identità digitale e valore *post mortem* – 6.2. Successioni, dati personali e volontà del defunto – 7. Il notaio come "architetto" dell'*e-legacy* – 8. Il notaio interprete del cambiamento: alcune considerazioni finali.

1. La certezza delle situazioni giuridiche per un necessario recupero della eticità del diritto in ambiente digitale

Gli ordinamenti giuridici stanno diventando sempre più “liquidi” e perdono le caratteristiche legate alla sola statualità delle leggi. Il diritto positivo smarrisce la sua centralità soprattutto nel mondo degli affari, ove diviene transnazionale in quanto retto da consuetudini e prassi operative, e marcatori religioso-culturali¹.

In tale scenario, la figura notarile è ancor più sinonimo di certezza. Può sembrare un paradosso cercare stabilità nel mondo digitale, proprio perché governato da consuetudini o da strumenti privatistici a adesione volontaria.

È però ancora estremamente attuale l’affermazione che “*Nella certezza consiste la specifica eticità del diritto*”². È necessario riappropriarsi di “certezze” al fine di riequilibrare sotto il profilo morale una prassi giuridica che sembra sfuggire ad ogni forma di controllo e quindi priva di quella base etica che è da sempre uno dei parametri di valutazione di un sistema giuridico.

L’attività notarile attraversa oggi una fase di profonda trasformazione. La funzione resta presidio di certezza, legalità e affidamento, ma si confronta con ricchezze sempre meno fisiche e locali, sempre più digitali e transnazionali.

Il notaio opera in un contesto nel quale banche dati, registri digitali, firme elettroniche, piattaforme telematiche, sistemi di verifica documentale e strumenti di intelligenza artificiale entrano stabilmente nell’organizzazione dello studio.

Occorre precisare che l’innovazione tecnologica non modifica la natura della funzione notarile, ma ne ridefinisce il metodo operativo.

Il passaggio dal calamaio al mouse non rappresenta una rottura della tradizione notarile, ma la sua evoluzione funzionale. La forma dell’atto, la certezza della volontà, la tutela delle parti e il controllo di legalità rimangono i cardini della professione.

L’intelligenza artificiale può entrare nella “cassetta degli attrezzi” del notaio³, ma non sostituirla il giudizio⁴. Essa consente di leggere, ordinare e rielaborare grandi quantità di dati, di migliorare la qualità delle verifiche preliminari e di ridurre errori materiali, ma non può trasformare autonomamente un documento in un atto giuridicamente certo. La tecnologia, in questa prospettiva, rafforza il ruolo del notaio solo se resta da egli governata⁵. Proprio come notava Flavio Lopez De Oñate, la certezza è un argine indispensabile contro gli arbitri, essa serve a garantire una civile e ordinata convivenza sociale, e di essa vi è un gran bisogno nell’ambiente digitale.

2. I diritti religiosi per un utilizzo etico dell’IA

L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali e di consulenza impone, pertanto, di evitare ogni riduzione dell’attività notarile a una mera procedura algoritmica,

¹ Fuccillo (2018, 27-28).

² Lopez De Oñate (1942).

³ Nastri (2019), Gunnella (2024, 49-54), Chibbaro – Nastri (2025), Fuccillo (2025b); Mattera (2026), Frunzio (2026).

⁴ Pace (2025).

⁵ Palazzo (2024).

preservandone invece la dimensione più propriamente umana. Da qui l'esigenza di collocare la riflessione sull'intelligenza artificiale e sul notariato entro un orizzonte più ampio, nel quale il progresso tecnologico sia misurato alla luce della dignità umana, della giustizia, dell'inclusione e della responsabilità.

In questa direzione si inserisce il contributo del magistero pontificio e, più in generale, delle tradizioni religiose, che hanno progressivamente assunto un ruolo significativo nel dibattito pubblico sull'etica dell'IA. La questione non riguarda, infatti, soltanto l'efficienza dei sistemi, ma il modello di umanità e di convivenza che l'ordinamento intende custodire nel tempo della decisione algoritmica⁶.

Il magistero di Papa Francesco ha riservato grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, aprendo una riflessione significativa per il suo carattere dirompente e impattante sulla cura della casa comune, sull'economia, sulle relazioni tra i singoli, sui rapporti tra i Paesi e sulla stabilità internazionale⁷. In particolare, Papa Francesco ha evidenziato la necessità di apprestare «uno sviluppo etico degli algoritmi in cui siano i valori a orientare i percorsi delle nuove tecnologie», guardando all'intelligenza artificiale come uno degli «utensili-chiave» ideati e prodotti dall'uomo e, in quanto tale, strumento che deve essere da egli governato⁸.

I punti chiave del magistero pontificio includono, in buona sostanza, il primato dell'essere umano sugli strumenti tecnologici per prevenire ingiustizie e disuguaglianze ed il paradigma dell'*algoritmica* quale presidio della dignità umana, al fine di arginare i pericoli derivanti da un uso distorto delle molteplici tecnologie digitali.

Prosegue su questa linea Papa Leone XIV, il quale, con la sua prima Lettera Enciclica *Magnifica Humanitas* sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale⁹, promuove il recupero del valore e della dignità dell'uomo di fronte ai sistemi di IA che rischiano di provocare una completa spersonalizzazione. «L'uso dell'IA non è mai un fatto puramente tecnico: quando entra in processi che incidono sulla vita delle persone, essa tocca diritti, opportunità, reputazione, libertà. Decisioni delicate che toccano il lavoro, il credito, l'accesso ai servizi e la reputazione delle persone rischiano di essere affidate completamente a sistemi automatizzati che non conoscono «la compassione, la misericordia, il perdono e, soprattutto, l'apertura alla speranza di un cambiamento della persona», [125] e possono così produrre nuove forme di scarto. Possono esserci usi evidentemente antiumani, come la manipolazione dell'informazione o la violazione della privacy, ma può anche esserci un'insidia meno palese, quando i sistemi di IA, presentandosi come neutrali e oggettivi, rispecchiano e rafforzano stereotipi o posizioni ideologiche di chi li ha progettati e addestrati» (Punto 102, Lettera Enciclica «Magnifica Humanitas»).

Occorre evidenziare che l'Enciclica si pone aldilà del mero ambito teologico-confessionale, costituendo una proposta di governance della complessa e articolata galassia digitale. Di particolare

⁶ Circa l'impatto delle tecnologie digitali sulla mente e, quindi, sulla libertà cognitiva, e per una guida concreta sulla difesa della libertà digitale, Iezzi - Fusco (2026). Riguardo alla trasformazione dell'ordine del senso per l'irrompere della tecnologia, Taddio (2026), evidenzia, in particolare, come la tecnica abbia ridefinito le condizioni di esistenza dell'uomo, riorganizzando il senso attraverso criteri di efficienza e di calcolo. In merito al rapporto tra intelligenza artificiale ed etica, Benanti (2018), Floridi (2022).

⁷ Masotti (2024), Francesco (2015), Francesco (2023), Francesco (2024).

⁸ Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede (2024), Dicastero per la Dottrina della Fede - Dicastero per la Cultura e l'Educazione (2025).

⁹ Leone XIV (2026).

rilevato è, dunque, il ruolo attivo svolto dalla Chiesa Cattolica nel definire i principi etici da osservare in sede di creazione, sviluppo e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

La riflessione etica sull'intelligenza artificiale, peraltro, non si esaurisce nell'ambito cattolico, ma assume una significativa proiezione interreligiosa¹⁰. In tale prospettiva si colloca la sottoscrizione della *Rome Call for AI Ethics* da parte di rappresentanti delle tre fedi abramitiche, cattolica, ebraica e musulmana, quale espressione di un impegno comune volto a promuovere un'"algoretica" fondata sulla dignità della persona, sulla fraternità, sulla pace e sulla responsabilità condivisa nella progettazione e nell'utilizzo dei sistemi intelligenti¹¹.

3. Tecnologia sì, sostituzione no. Il quadro normativo di riferimento per un utilizzo etico dell'IA e il ruolo del notaio

L'UE si fonda, attualmente, su un quadro normativo rispondente alla realtà mutata del mondo digitale e dell'innovazione tecnologica con l'obiettivo di tutelare i consumatori e garantire una concorrenza leale. L'AI Act - Reg. UE 2024/1689, il *Digital Services Act* - Reg. UE 2022/2065 e il *Digital Markets Act* - Reg. UE 2022/1925 costituiscono i tre pilastri fondamentali su cui si fonda l'architettura giuridica sovranazionale in materia di intelligenza artificiale, servizi digitali e sicurezza degli utenti, equità e concorrenza leale nei mercati digitali.

La normativa europea¹² e, con essa, quella nazionale¹³ valorizzano un principio essenziale: l'intelligenza artificiale può essere impiegata nelle professioni intellettuali solo come attività strumentale e di supporto. Ne deriva che il lavoro intellettuale umano deve rimanere prevalente.

Nel contesto notarile¹⁴ questo principio assume una particolare intensità, a ragione del quale nessuna fase essenziale dell'atto, dalla verifica della volontà delle parti alla certificazione finale, può essere delegata a un sistema automatizzato.

Sul punto, l'art. 13 della Legge n. 132 del 2025 distingue con estrema chiarezza tra attività intellettuale prevalente e attività automatizzata accessoria, riaffermando che la responsabilità resta personale e che il cliente deve essere informato in modo chiaro sull'eventuale utilizzo di sistemi di IA.

¹⁰ Fuccillo (2026, 21-26), Fuccillo (2025a, 307-309), Santoro (2025, 37-45), Santoro - Palumbo - Gravino (2024, 69-), Balsamo (2023, 129-131), d'Arienzo (2019a, 245-251); d'Arienzo (2019b, 384-390), Abbondante (2017, 738-742).

¹¹ Pontificia Accademia per la Vita - Fondazione RenAIssance (2020).

¹² Sulla base delle Linee guida europee (Standard ISO/IEC 42001:2023), l'affidabilità di un sistema di IA è garantita dal rispetto di tre caratteristiche essenziali, quali la *legalità*, l'*eticità* e la *robustezza tecnica e sociale*, rappresentando un punto di riferimento per le organizzazioni che intendono allinearsi ai requisiti dell'AI Act. Fuccillo (2025b).

¹³ Sul recepimento italiano della normativa europea in tema di intelligenza artificiale, Vespri (2026), evidenzia le criticità ravvisabili nell'AI Act: esso introduce «un sistema complesso di obblighi, verifiche, valutazioni di conformità, documentazione e procedure. Un sistema che cerca di disciplinare tecnologie in rapidissima evoluzione attraverso una struttura burocratica inevitabilmente lenta. Il rischio è quello di costruire una grande architettura normativa destinata a rincorrere innovazioni che si sviluppano a una velocità molto superiore». L'AI Act, inoltre, si concentra sugli effetti dell'intelligenza artificiale, trascurando le condizioni per sviluppare una tecnologia che viene prodotta essenzialmente fuori dal contesto europeo. Emerge l'assenza di una politica industriale coordinata e di un mercato digitale europeo effettivamente integrato. La sfida dell'intelligenza artificiale può esser vinta, con energia, *data center*, investimenti e capacità industriale. Occorre, dunque, che l'Europa vada oltre la linea d'azione puramente regolatoria dell'intelligenza artificiale, gettando le basi per lo sviluppo e la produzione dei sistemi di intelligenza artificiale nel contesto europeo.

¹⁴ Parise (2025).

In tale ottica, l'impiego dell'IA nello studio notarile deve essere accompagnato da trasparenza, tracciabilità e controllo umano qualificato. È evidente, dunque, che un'operazione tecnologicamente evoluta non può limitare la funzione di controllo e garanzia assoluta dal notaio¹⁵. Il cliente, inoltre, deve poter sapere se è stato utilizzato un sistema di IA, per quali attività, con quali limiti e sotto quale forma di supervisione.

La centralità che deve assolvere il notaio nell'esercizio della professione a mezzo di tecnologie digitali si coglie proprio nell'art. 47 della Legge n. 89/1913, in quanto definisce i pilastri fondamentali della funzione notarile. Tra i doveri che il professionista è chiamato ad adempiere emergono l'indagine della volontà delle parti e la redazione dell'atto sotto la propria direzione e responsabilità. È, pertanto, evidente che il notaio non può demandare ai sistemi di intelligenza artificiale il cuore dell'attività professionale in cui rientrano l'interpretazione della norma, il dovere di consiglio *super partes*, la valutazione dell'identità, della capacità e dell'assenza di coercizione¹⁶.

4. IA e attività notarile tra funzione di supporto e algocrazia

Nella pratica dello studio notarile, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento di ausilio in diverse fasi: raccolta e normalizzazione delle informazioni, controllo della completezza documentale, rilevazione di incongruenze, comparazione di clausole, predisposizione di bozze, classificazione degli archivi, gestione dei flussi interni e segnalazione di possibili anomalie.

Queste attività, tuttavia, sono tecniche e preparatorie. Non riguardano il cuore della funzione notarile, che resta costituito dall'ascolto delle parti, dalla comprensione della volontà negoziale, dall'adeguamento dell'atto al caso concreto e dall'assunzione personale della responsabilità professionale. L'IA, difatti, può suggerire ma non può deliberare; può ordinare dati, ma non può valutare interessi, relazioni, capacità, intenzioni e conseguenze giuridiche¹⁷.

La tracciabilità, inoltre, non è un adempimento meramente formale, ma un metodo di lavoro: conservazione dei log, definizione di procedure interne, audit periodici, verifica degli output e documentazione delle fasi in cui lo strumento tecnologico è intervenuto. In questo modo, la tecnologia diviene compatibile con la funzione pubblica notarile, perché non occulta il processo decisionale, ma lo rende più controllabile.

L'algoritmo, notoriamente, lavora su dati, probabilità e correlazioni. Il notaio lavora, invece, su volontà, interessi, capacità, contesto e responsabilità. Questa differenza è decisiva. La formazione della volontà negoziale richiede, infatti, una valutazione umana non riducibile a un calcolo statistico. Il notaio verifica l'identità, la capacità e la legittimazione delle parti; coglie eventuali segnali di condizionamento, pressione o asimmetria informativa; traduce la volontà privata in regola giuridica conforme all'ordinamento. In tale contesto, l'IA può agevolare il procedimento, ma non può accertare la genuinità della volontà, né assumere il peso della decisione¹⁸.

¹⁵ MARCOZ (2019).

¹⁶ Parise (2025).

¹⁷ In merito al rapporto tra intelligenza artificiale, decisione giuridica e responsabilità, Sartor (2022, 103-135), Ruffolo (2020), Bertolini (2020).

¹⁸ Sulla cooperazione dell'intelligenza artificiale e della robotica con l'essere umano al fine di potenziarne le capacità, escludendone la sostituzione si veda Pasquale (2020), Yeung (2017, 505-508).

Emerge, peraltro, l'esigenza di proteggere l'algoritmo o attraverso accordi di riservatezza (nda) o attraverso le normali regole di tutela della proprietà intellettuale.

È evidente che il notaio può avere un ruolo decisivo nella protezione degli algoritmi come prodotto del sapere umano, anche in alternativa alla *blockchain* tramite l'utilizzo di chiavi digitali, NFT, garantite dalla funzione notarile.

Le grandi fedi mondiali dettano regole per opporsi al primato dell'algocrazia proponendo in sua sostituzione principi di algoretica che aiutino a dimensionare le innovazioni tecnologiche nel rispetto della dignità della persona umana.

In un tale contesto, i principi religiosi possono essere assunti volontariamente a regolamentare le contrattazioni recuperandone la loro eticità. I diritti religiosi pertanto divengono preziosi alleati degli ordinamenti civili nel ricollocare la persona umana al centro delle esigenze di protezione e tutela anche delle negoziazioni privatistiche.

5. Le nuove frontiere nei trasferimenti della ricchezza: quale ruolo per il notaio “analogico” nella protezione della ricchezza mobiliare digitale?

La ricchezza non è più rappresentata soltanto dai beni immobili. Accanto alla proprietà fondiaria e immobiliare si affermano forme di ricchezza mobiliare, finanziaria, societaria e digitale.

Il notaio è chiamato a misurarsi con beni che non sempre hanno una consistenza materiale: opere d'arte, strumenti finanziari, partecipazioni societarie smaterializzate, criptovalute, NFT, beni digitali nel metaverso, account, profili social, archivi digitali, credenziali e dati personali.

Il problema non è soltanto trasferire questi beni, ma qualificarli, individuarne la titolarità, garantirne la provenienza e renderne conoscibile la circolazione.

La tradizione notarile si è storicamente sviluppata intorno alla circolazione immobiliare, settore nel quale pubblicità, forma, certezza e opponibilità trovano regole consolidate. La ricchezza contemporanea, tuttavia, tende a spostarsi verso beni mobili e immateriali, spesso caratterizzati da elevata mobilità, dematerializzazione e difficoltà di tracciamento.

In questa transizione, il ruolo del notaio non si riduce, ma si espande. La funzione notarile diviene essenziale per costruire certezza là dove il bene non è visibile, il registro non è sempre pubblico, il valore è volatile e la titolarità può dipendere da strumenti tecnici, password, chiavi private, piattaforme o intermediari.

Il notaio, dunque, può assumere un ruolo centrale nella qualificazione e nella circolazione della ricchezza mobiliare digitale. Essa è oggi rappresentata da asset complessi costituiti da danaro digitale, strumenti finanziari e proprietà digitali. La sua funzione resiste nel verificare la legittimazione del disponente, ricostruire la provenienza, accertare la volontà delle parti, prevenire il riciclaggio, documentare il trasferimento e rendere più affidabile il passaggio di ricchezza.

La ricchezza mobiliare richiede protocolli di certezza analoghi, per funzione, a quelli tradizionalmente elaborati per gli immobili: identificazione del bene, verifica della titolarità, controllo della disponibilità, ricostruzione della provenienza, pubblicità o tracciabilità del trasferimento, protezione dei terzi e prevenzione degli abusi.

Ciò è tuttavia più complesso perché tali forme di ricchezza sfuggono alla presa del diritto nazionale.

La ricchezza mobiliare e digitale evidenzia un problema comune: la difficoltà di assicurare pubblicità, opponibilità e trasparenza. Mentre l'immobile è inserito in sistemi pubblicitari consolidati, molti asset contemporanei circolano attraverso registri privati, piattaforme, intermediari o architetture decentralizzate¹⁹.

La funzione notarile può contribuire a colmare questa lacuna mediante documentazione qualificata, tracciabilità dell'operazione, verifica dell'identità delle parti, controllo antiriciclaggio e conservazione dell'atto.

È evidente, dunque, l'importanza dell'uso di strumenti tecnologici per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e l'aggregazione informativa a fini antiriciclaggio.

5.1. Opere d'arte: autenticità, provenienza, circolazione

Le opere d'arte digitali²⁰ costituiscono una forma di ricchezza mobiliare ad alto valore economico e simbolico.

La loro circolazione impone verifiche specifiche: autenticità, provenienza, eventuali vincoli culturali, lecita esportazione, titolarità, assenza di contestazioni e corretta identificazione del bene.

In questo ambito il notaio può contribuire a rafforzare l'affidabilità della circolazione, attraverso atti che documentino la provenienza, dichiarazioni delle parti, allegazione di perizie, certificazioni, fotografie, documentazione storica e clausole di garanzia.

L'obiettivo non è trasformare il notaio in esperto d'arte, ma valorizzarne il ruolo di garante della regolarità giuridica dell'operazione.

Identico ragionamento può essere svolto per le operazioni legate al c.d. metaverso, ove circola ricchezza.

La digitalizzazione delle opere d'arte in *Non Fungible Token* è un fenomeno in costante crescita, aprendo nuove strade al mercato dell'arte. Il NFT è un certificato digitale immutabile e intercambiabile, trascritto su *blockchain*, che garantisce l'autenticità e la proprietà dell'opera d'arte digitale. I relativi trasferimenti avvengono, invece, mediante gli *smart contract*.

Di notevole interesse è, altresì, l'utilizzo degli NFT quale fonte di finanziamento. Va, infatti, considerato che in caso di *tokenizzazione*²¹ di un'opera d'arte l'acquisto di una quota della proprietà di un'opera rappresenta un'effettiva modalità di investimento²².

5.2. Asset finanziari e crypto-attività

Gli asset finanziari e le partecipazioni societarie smaterializzate pongono problemi diversi rispetto alla ricchezza tradizionale. La titolarità può risultare da registri, intermediari, scritture contabili, piattaforme

¹⁹ Manente (2019).

²⁰ Bufano (2021a, 100-110), Bufano (2021b, 9-36), Tommasini (2023, 610-627).

²¹ Per "tokenizzazione" si intende la «scomposizione della titolarità sul bene in micro-quote» che consente di «acquistare, detenere e scambiare tali quote, il cui valore dovrebbe essere garantito e sostenuto dalla facilità e trasparenza con cui esse possono essere compravendute e conservate sulla piattaforma». Bufano (2021a, 105).

²² D'Onofrio (2024, 81-87)

o sistemi di gestione accentrata. La circolazione non si realizza sempre mediante consegna materiale, ma attraverso annotazioni, ordini, comunicazioni e aggiornamenti informatici.

In tale articolato contesto, il notaio è chiamato a verificare la coerenza tra volontà negoziale, documentazione disponibile e sistema di pubblicità o registrazione applicabile.

In particolare, nel caso delle partecipazioni societarie, la funzione notarile resta decisiva per garantire certezza delle modificazioni soggettive, trasparenza degli assetti proprietari e affidabilità dei dati rilevanti per i terzi.

Le criptovalute e le cripto-attività²³ pongono, altresì, una sfida ulteriore. Il valore può essere elevato, ma la disponibilità effettiva dipende dal controllo delle chiavi private e dall'accesso ai *wallet*. La titolarità giuridica, inoltre, non coincide sempre in modo semplice con il possesso tecnico delle credenziali.

Per il notaio, il problema è duplice: da un lato, qualificare giuridicamente l'asset; dall'altro, predisporre strumenti che consentano la sua circolazione o trasmissione *mortis causa* senza perdita, dispersione o appropriazione indebita. Occorre, infatti, tener presente che laddove il titolare delle criptovalute non disponga alcunché sul relativo accesso, le valute digitali non saranno trasmissibili agli eredi, ostacolandone, di fatto, la circolazione.

In questa materia diventano centrali l'inventario digitale, le istruzioni riservate, la custodia sicura delle credenziali e le clausole testamentarie. Il conferimento dei beni digitali in un *trust* successorio costituisce, altresì, una pratica innovativa che può essere efficacemente adoperata per limitare gli attacchi informatici di truffatori e hackers proteggendo i codici di accesso alle valute digitali. La nomina di un *trustee*, chiamato ad amministrare gli assets digitali nell'interesse dei beneficiari, è di rilevante utilità laddove gli eredi non abbiano specifiche competenze tecnologiche.

Gli asset digitali, peraltro, non costituiscono una categoria unitaria. Possono avere valore patrimoniale immediato, come criptovalute, NFT e beni digitali nel metaverso, oppure valore potenzialmente patrimoniale ma non immediatamente quantificabile, come profili social, account, archivi fotografici, contenuti digitali, identità digitale e reputazione online.

Questa distinzione è essenziale in chiave notarile e successoria. I beni digitali patrimoniali richiedono, infatti, regole di trasferimento, valutazione e accesso; quelli personali o identitari richiedono invece un bilanciamento tra memoria, riservatezza, volontà del defunto, interessi familiari e diritti della personalità.

6. Successioni digitali, pianificazione successoria interculturale e *digital will*

Il diritto successorio tradizionale è costruito su categorie patrimoniali prevalentemente fisiche o comunque giuridicamente identificabili.

Nella successione digitale²⁴, invece, il bene può essere disperso tra piattaforme, *provider*, *cloud*, *wallet*, account, archivi, password e condizioni contrattuali unilateralmente predisposte.

Per questo non sempre è possibile stabilire, sulla base delle sole regole civilistiche, cosa accada agli asset digitali al momento dell'apertura della successione. Le informazioni necessarie all'accesso

²³ La regolamentazione europea delle cripto-attività è contenuta nel Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR), attuato dall'ordinamento italiano con il d.lgs. n.129/2024.

²⁴ Fuccillo (2023b, 469-483).

possono essere nella disponibilità esclusiva del *de cuius* o dei *provider*, con il rischio che il patrimonio digitale diventi irrecuperabile o resti privo di gestione.

Le difficoltà di applicare il diritto analogico a tali fattispecie può indurre l'interprete a parlare di "successione anomale digitali".

Una delle principali sfide notarili riguarda l'adattamento del negozio testamentario alle esigenze del mondo digitale. Il testamento, per sua natura duttile, può contenere disposizioni destinate a regolare non soltanto beni patrimoniali tradizionali, ma anche asset digitali e profili identitari.

Il secondo comma dell'art. 587 c.c. consente, infatti, di introdurre nel testamento disposizioni di carattere non patrimoniale ed è qui che emerge l'alto contenuto morale del negozio testamentario. Esso costituisce lo strumento tipico per introdurre indirizzi di vita, vincoli e condizionamenti rivolti ai successori e, dunque, sostenere la trasmissione delle eredità morali che connotano l'identità religiosa del *de cuius*.

Il *digital will* non deve essere inteso come una categoria necessariamente autonoma, ma come una tecnica di pianificazione successoria capace di includere istruzioni su account, archivi, contenuti digitali, criptovalute, NFT, profili social e identità digitale. La questione non riguarda solo il valore economico, ma l'intero patrimonio digitale del *de cuius*.

Di particolare rilevanza è, altresì, l'istituto del *trust* successorio, quale strumento di gestione dell'intero patrimonio digitale del *de cuius*. È prevista, in questo caso, la nomina di un *trustee* tenuto ad amministrare i beni digitali in favore dei beneficiari, garantendo al *settlor* la tutela del proprio patrimonio in seguito alla morte, anche tramite l'eventuale operato di un *protector*.

Tramite tale flessibile strumento, possono essere, dunque, dettate regole operative per la gestione "*post mortem*" dei molteplici asset del *de cuius*, tanto patrimoniali quanto personali²⁵.

Va, inoltre, tenuto presente che in ambito successorio le scelte religiosamente orientate e le visioni culturali dell'individuo assumono un ruolo significativo²⁶. Le convinzioni religiose dell'individuo entrano, infatti, nelle maglie delle disposizioni di ultima volontà nei termini in cui la libertà testamentaria del *de cuius* si esercita non solo in relazione alla trasmissione del patrimonio, ma anche in riferimento alla memoria di sé e alla redenzione dell'anima.

È qui che il notaio "culturalmente orientato"²⁷ gioca un ruolo estremamente rilevante nel cogliere le volontà del testatore religiosamente connotate e tradurle in clausole testamentarie tali da soddisfare i relativi interessi religiosi²⁸. Tali clausole costituiscono, infatti, lo strumento tipico per modulare l'efficacia del testamento, coniugando la libertà testamentaria del *de cuius* con il rispetto del proprio credo e dei diversi modi di manifestazione della libertà religiosa.

In tale prospettiva, si evidenzia anche il ruolo del notaio come "agenzia interculturale"²⁹ nello svolgere la sua attività di adeguamento rendendo possibili e legali le richieste provenienti da testatori eterocolti. Ricevere disposizioni di ultima volontà religiosamente orientate può infatti significare anche assecondare richieste legate a tradizioni culturali di provenienza del testatore, come ad esempio prestare attenzione a famiglie poligamiche, minori in *kafalah*, o istituti simili alla dote nuziale³⁰. È evidente che

²⁵ Fuccillo (2023a, 94).

²⁶ Fuccillo (2025a, 566).

²⁷ Ricca (2008, 217-310), Ricca (2012, 367-368), Ricca (2015, 5-11).

²⁸ Abu Salem (2026, 163-177), Ricca (2024, 608-707).

²⁹ Ricca - Sbriccoli (2015, 9).

³⁰ Fuccillo (2024, 198-199).

in tali ambiti il notaio dovrà operare coordinando le norme del diritto successorio con tali richieste formulate dalla parte, ove ovviamente possibili e non contrarie all'ordinamento.

6.1. Identità digitale e valore *post mortem*

L'identità digitale può avere un valore economico, affettivo, relazionale e reputazionale. Profili social, canali digitali, archivi fotografici, contenuti creativi e dati personali possono continuare a produrre effetti dopo la morte del titolare.

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, del metaverso e degli ambienti virtuali rende possibile una forma di "vita eterna digitale"³¹, che non può essere lasciata priva di regole.

Il diritto civile, da solo, non sempre riesce a governare tali spazi, soprattutto quando sono coinvolti identità, memoria, volontà individuale e appartenenze religiose o culturali.

Questo scenario impone al giurista e al notaio di interrogarsi sulla validità delle autorizzazioni, sui limiti della volontà del disponente, sulla tutela dei familiari e sulla distinzione tra commemorazione, sfruttamento economico e manipolazione dell'identità.

Tra gli strumenti utilizzabili nella pianificazione della successione digitale assume rilievo il mandato *post mortem exequendum*³². Esso può consentire al disponente di incaricare un soggetto di compiere, dopo la morte, attività materiali o giuridiche già definite in vita.

In materia digitale, tale schema può essere utile per gestire account, chiudere profili, trasferire contenuti, consegnare archivi, comunicare istruzioni ai *provider* o eseguire volontà relative alla memoria digitale. Il notaio può svolgere un ruolo centrale nella predisposizione di istruzioni chiare, compatibili con l'ordinamento e coordinate con il testamento.

In tale articolato contesto la tutela dell'identità digitale del defunto - che si va manifestando anche nei profili religiosi - può essere suscettibile di rilevanza economica e, per ciò stesso, costituire oggetto di interesse per i successori³³. Ragion per cui, tramite lo strumento del *trust* potrebbero essere previsti compiti di gestione *post mortem* dei profili del *de cuius* al fine di proteggerne la memoria e il valore economico dell'immagine.

Occorre, poi, considerare che l'ultrattività sul *web* si riconnette alla stessa identità religiosa del defunto. Le pratiche rituali e i segni commemorativi suggeriti dalle religioni finiscono per integrarsi rapidamente nel mondo digitale. È, dunque, evidente che l'identità religiosa assume una notevole rilevanza nella comprensione delle volontà testamentarie del *de cuius* relative al ricordo di sé³⁴. Il rispetto degli interessi, anche religiosi, del defunto rappresenta un elemento imprescindibile per dimensionare correttamente il fenomeno della eredità digitale a presidio del principio di libertà testamentaria.

³¹ Fuccillo (2021, 100-122).

³² Vizzoni (2019), Putorti (2012, 137-149), Romoli (2023).

³³ Fuccillo (2021, 117).

³⁴ Fuccillo (2021, 116).

6.2. Successioni, dati personali e volontà del defunto

La successione digitale incontra anche il tema dei dati personali del defunto³⁵. Occorre puntualizzare che nell'ampio spettro di dati che possono essere acquisiti in rete assumono una posizione centrale quelli riferiti alle scelte religiose dell'utente e alla relativa appartenenza confessionale. Essi sono annoverati tra le "categorie particolari di dati personali" (art. 9, Reg. UE n. 679/2016), posto che il loro trattamento può produrre rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali³⁶.

L'art. 2-terdecies del *Codice della privacy*, introdotto dal D. Lgs. 101/2018 di recepimento del GDPR, consente l'esercizio dei diritti riferiti ai dati personali delle persone decedute da parte di chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell'interessato, quale mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. La disposizione regolamenta, dunque, la facoltà dell'utente di un profilo *social* o di un *account* in rete di stabilire la gestione dei suoi dati personali in caso di morte attraverso un negozio testamentario.

L'"esercizio dei diritti" può essere, però, limitato dall'interessato laddove lo abbia espressamente vietato tramite dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento. È, dunque, evidente che l'utente possa disporre *post mortem* dei propri dati personali³⁷ anche vietandone l'accesso e la gestione.

La disposizione conferma l'importanza della volontà del soggetto, che può incidere sull'accesso *post mortem* ai propri dati³⁸. Per il notaio diventa quindi essenziale predisporre clausole chiare, non equivocate e coerenti con il sistema *privacy*, soprattutto quando la volontà riguardi account, comunicazioni, contenuti personali o dati sensibili. L'apporto dell'operatore del diritto è, dunque, fondamentale per la costituzione di validi protocolli operativi tali da soddisfare le volontà del *de cuius*, tutelando opportunamente il diritto alla *privacy* del defunto-utente, il quale reca con sé non solo la riservatezza dei propri dati personali ma anche il controllo sui medesimi.

7. Il notaio come "architetto" dell'*e-legacy*

La complessa gestione degli *asset* digitali richiede una pianificazione successoria ben strutturata che può essere attuata attraverso il testamento digitale. In questa direzione si pone l'essenziale operato del notaio il quale, in sede di pianificazione patrimoniale, compie una specifica valutazione tecnica tenendo conto dell'immutabilità, decentralizzazione e auto-esecuzione che connotano tipicamente il mercato digitale³⁹.

Nella successione digitale, il notaio può diventare l'architetto di una pianificazione patrimoniale e personale integrata. Il suo compito non è soltanto redigere un testamento, ma costruire un protocollo ordinato di gestione del patrimonio digitale.

Tale protocollo può includere: inventario degli *asset* digitali, distinzione tra beni patrimoniali e beni personali, indicazione dei soggetti autorizzati, istruzioni di accesso custodite in modo sicuro, clausole relative alla cancellazione o conservazione dei dati, disposizioni su profili *social*, indicazioni su *wallet* e cripto-attività, coordinamento con eventuali regole dei *provider*.

³⁵ Fuccillo (2023a, 37-41), Rossello (2026, 18-20).

³⁶ Fuccillo (2025a, 278).

³⁷ Cinque (2012, 645-655), Resta (2014, 899-904), Resta (2019, 85-105). Magnani (2019, 1302-1307).

³⁸ Trib. Milano, sez. I, ord. 10 febbraio 2021.

³⁹ Boccalone - Decè (2025).

La circolazione di nuove forme di ricchezza impone, inoltre, un rafforzamento dei presidi antiriciclaggio⁴⁰. Cripto-attività, partecipazioni societarie, opere d'arte e strumenti finanziari possono essere utilizzati anche per occultare titolarità effettive, trasferire valore o schermare provenienze.

L'intelligenza artificiale può supportare il notaio nell'individuazione di anomalie, nella valutazione del rischio e nell'aggregazione di dati. I materiali sul notariato e IA richiamano esperienze di software per la valutazione del rischio, strumenti di adeguata verifica e ipotesi di data *warehouse* notarile, sul modello di sistemi avanzati di prevenzione⁴¹.

8. Il notaio interprete del cambiamento: alcune considerazioni finali

L'immagine tradizionale del notaio come custode della forma deve essere integrata con quella del notaio come interprete del cambiamento. Nella società digitale, la forma non scompare: cambia la sua funzione. Diventa strumento di tracciabilità, comprensibilità, responsabilità e protezione della volontà. Il notaio non si limita a recepire l'innovazione, ma la traduce in certezza giuridica. È proprio nei settori più incerti – IA, asset digitali, successioni digitali, cripto-attività, identità *post mortem* – che la funzione notarile manifesta la propria attualità.

Il notaio del futuro, dunque, non è sostituito dall'algoritmo⁴². È il professionista che governa l'algoritmo, ne comprende i limiti, ne documenta l'utilizzo e ne impedisce la trasformazione in decisore occulto.

Dalla ricchezza immobiliare alla ricchezza digitale, dalle opere d'arte alle criptovalute, dalle partecipazioni smaterializzate alla *digital afterlife*, la funzione notarile resta presidio di legalità, certezza e responsabilità. La tecnologia può accelerare il procedimento; il notaio continua a garantire il senso giuridico dell'atto, la genuinità della volontà e la sicurezza dei trasferimenti della ricchezza, anche oltre la vita.

C'è, dunque, un futuro per il notaio analogico nell'era digitale senza che ciò comporti il trasferimento di funzioni ai cosiddetti *cybernotaries*. Ad esempio "Cybernotary LLC", "Notarify" offrono la *notarizzazione* di atti formati in modo digitale e magari controllati con sistemi di IA.

Ecco il rischio di confondere le macchine con l'opera dell'uomo e di ritenere equivalente l'opera di un professionista rigorosamente formato e controllato con un sistema di IA che non risponde ad alcuno e che, quindi, privo per sua natura di responsabilità e di deontologia.

L'atto pubblico, nella sua veste di prova privilegiata (art. 2699 c.c.), svolge a pieno la sua funzione anche nel mondo digitale. Ove utilizzato, infatti, emergono dati e valori che servono a indirizzare correttamente il mondo degli affari verso una maggiore eticità sempre evocata e forse mai sufficientemente perseguita.

⁴⁰ Danovi (2008), Razzante (2023), Gunnella (2021), Borrello (2025, 16-32).

⁴¹ Gunnella (2021); Fuccillo (2025b), rileva che nel 2009 il Consiglio Nazionale del Notariato e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a disciplinare la segnalazione di operazioni sospette in forma anonima e in modalità telematica. Di recente, il notariato si è munito di un *software*, sviluppato da Notartel, società informatica fondata sul notariato nel 1997, per la valutazione del rischio, che verifica adeguatamente anche la clientela.

⁴² Mattera (2025).

Bibliografia

- Abbondante F. 2017, *Internet e libertà religiosa: un Giano bifronte fra nuove opportunità e inedite insidie*, in *Diritto e Religioni*, 2, 738-755.
- Abu Salem M. 2026, *Traduzione interlegale vs. traduzione giuridico-interculturale. La recezione in Italia delle successioni islamiche tra regole e situazioni normative*, in *Calumet - Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 25, 163-177.
- Balsamo F. 2023, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche*, in *Diritto e Religioni*, 2, 116-133.
- Benanti P. 2018, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Bologna: Marietti 1820.
- Bertolini A. 2020, *Artificial Intelligence and Civil Liability. Legal Affairs*, European Union: Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies.
- Boccalone G. - Decè S. 2025, *Successione degli asset digitali: quale futuro?*, in *Non solo Diritto Bancario*, 7 maggio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.diritto bancario.it.
- Borrello I. 2025, *Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell'economia: una prospettiva integrata*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio*, 30, 1-78.
- Bufano E. 2021a, *Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online* (www.aedon.mulino.it), 2, 100-110.
- Bufano E. 2021b, *Il diritto privato alla prova di blockchain nella circolazione delle opere di interesse artistico: verso una prima tassonomia*, in E. Navarretta - L. Ricci - A. Vallini (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. II, *Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza*, Torino: Giappichelli, 9-36.
- Chibbaro S. - Nasti M. 2025, *Legge AI da oggi in vigore: prime note sull'attività del notaio*, in *Altalex*, 10 ottobre, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.altalex.com.
- Cinque M. 2012, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 645-655.
- d'Arienzo M. 2019a, *Diritto e religioni nell'era digitale. Zuckerberg ci salverà? I nuovi paradigmi ermeneutici della libertà di coscienza tra verità, errore e falsità delle informazioni*, in *i-Lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificial*, Rivista online (www.i-lex.it), dicembre, 245-258.
- d'Arienzo M. 2019b, *Zuckerberg e le nuove dimensioni del rapporto tra diritto e religione. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 384-395.
- D'Onofrio M. 2024, *La versatilità degli NFT e la loro funzionalità nella circolazione e catalogazione delle opere d'arte*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online* (www.aedon-mulino.it), 1, 81-87.
- Danovi R. (a cura di) 2008, *La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Milano: Giuffrè.
- Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede 2024, *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno Internazionale promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice*, 22 giugno, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.
- Dicastero per la Dottrina della Fede - Dicastero per la Cultura e l'Educazione 2025, *Antiqua et nova. Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana*, 14 gennaio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.
- Floridi L. 2022, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano: Raffaello Cortina.
- Francesco 2015, *Lettera Enciclica Laudato si' sulla cura della casa comune*, 24 maggio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.
- Francesco 2023, *Esortazione Apostolica Laudate Deum a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, 4 ottobre, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.
- Francesco 2024, *Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace "Intelligenza e pace"*, 1° gennaio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

- Frunzio G. (2026), *L'AI entra negli studi notarili: regole, limiti e responsabilità*, in *Agenda Digitale*, 14 gennaio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.agendadigitale.eu.
- Fuccillo A. 2018, *La Koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, in G. Dammacco - C. Ventrella (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Bari: Cacucci, 27-52.
- Fuccillo A. 2021, *La vita eterna digitale (digital afterlife) tra diritto civile e ordinamenti religiosi*, in *Calumet - Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 12, 100-122.
- Fuccillo A. 2023a, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Fuccillo A. 2023b, *Next generation E-legacy. La successione negli assets digitali*, in B. Grasso (a cura di), *Studi in memoria di Ubaldo Laporta*, ESI, Naples, 2023, pp. 469-483.
- Fuccillo A. 2024, *Le successioni interculturali digitali tra diritto civile e ordinamenti religiosi*, in I. Riva (a cura di), *Fenomeni migratori, famiglie crossborder e questioni di diritto successorio. Una prospettiva di genere*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 193-206.
- Fuccillo A. 2025a, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Fuccillo A. 2025b, *Tra notariato e intelligenza artificiale*, in *Notarius*, 28 novembre, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.notarius.lefebvre-regiuffre.it.
- Fuccillo A. 2026, *Le religioni di Internet*, in A. Fuccillo - P. Palumbo (a cura di), *Enti religiosi e mondo digitale*, Napoli: Editoriale Scientifica, 17-32.
- Gunnella V. 2021, *Lotta al riciclaggio con l'intelligenza artificiale, notariato in prima linea: le azioni*, in *Agenda Digitale*, 29 aprile, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.agendadigitale.eu.
- Gunnella V. 2024, *Intelligenza Artificiale: uno sguardo alle strategie ed esperienze del notariato italiano*, in *Notariato*, 1, 49-54.
- Gunnella V. 2025, *Trasformazione digitale e notariato*, in *Infonews Notartel*, 1, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.infonews.notartel.it.
- Iezzi P. - Fusco G., *Hackerare la mente. Parole, algoritmi e inganni. Come difendere la propria libertà digitale*, Milano: Il Sole 24 ore.
- Leone XIV 2026. Lettera enciclica *Magnifica Humanitas* sulla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale, 25 maggio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.
- Lopez De Oñate F. 1942, *La certezza del diritto*, Roma: Gismondi.
- Magnani A. 2019, *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita Notarile*, 3, 1281-1307.
- Manente M. 2019, *L. 12/2019 – Smart contract e tecnologie basate su registri distribuiti – Prime note*, marzo, 1-12, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.notariato.it.
- Marcoz G. 2019, *Intelligenza artificiale, etica e notariato*, in *Infonews Notartel*, 1, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.infonews.notartel.it.
- Masotti A. 2024, *Il Papa sull'IA: limitare il potere di pochi, lo sviluppo sia a beneficio di tutta l'umanità*, in *Vatican News*, 22 giugno, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vaticannews.va.
- Mattera G. 2025, *Intelligenza artificiale, personalità della prestazione e responsabilità professionale*, in *Infonews Notartel*, 3, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.infonews.notartel.it.
- Mattera G. 2026, *L'impatto dell'IA sulle professioni*, in *Infonews Notartel*, 1, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.infonews.notartel.it.
- Nastri M. 2019, *L'innovazione tecnologica e le nuove frontiere della funzione notarile*, in *Biblioteca online della Fondazione Italiana del Notariato*, 1, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.biblioteca.fondazione-notariato.it.
- Pace V. 2025, *Il notaio, la funzione pubblica e le sfide imminenti: antiriciclaggio e intelligenza artificiale*, in *Infonews Notartel*, 2, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.infonews.notartel.it.
- Palazzo M. 2024, *AI e funzione notarile, quale ruolo per gli algoritmi*, in *Agenda Digitale*, 28 novembre, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.agendadigitale.eu.
- Parise V. 2025, *Essere notai nell'era dell'IA: come cambia il lavoro e cosa dice la legge*, in *Agenda Digitale*, 5 giugno, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.agendadigitale.eu.

- Pasquale F. 2020, *New Laws of Robotics: Defending Human Expertise in the Age of AI*, Cambridge: Harvard University Press.
- Pontificia Accademia per la Vita - Fondazione RenAIssance 2020, *Rome Call for AI Ethics*, 28th february, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.romecall.org.
- Putorti V. 2012, *Gli incarichi post mortem a contenuto non patrimoniale tra testamento e mandato*, in *Persona e Mercato*, 3, 137-149.
- Razzante R. 2023, *Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio*, Torino: Giappichelli.
- Resta G. 2014, *La "morte" digitale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, 891-920.
- Resta G. 2019, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 1, 85-105.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Dedalo.
- Ricca M. 2012, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del Vento.
- Ricca M. 2015, *Diritto interculturale e prospettive di sviluppo per le professioni legali. Nuove opportunità per la formazione dei giuristi e la consulenza legale*, in *Calumet - Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 1, 1-16.
- Ricca M. - Sbriccoli T. (2015), *Notariato e diritto interculturale. Un viaggio giuridico-antropologico tra i notai d'Italia*, in *Calumet - Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 1, 1-49.
- Ricca M. 2024, *Traduzione interculturale*, in S. Bagni - M.C. Locchi - C. Piciocchi - A. Rinella (a cura di), *Interculturalismo. Lessico comparato*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 608-707.
- Romoli D. 2023, *Mandato post mortem e trattamento dei dati personali*, in *Giustiziavivile.com*, 22 maggio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.giustiziavivile.com.
- Rossello G. 2026, *Eredità digitale. Disciplina patrimoniale e tutela dei diritti post mortem*, in *Calumet - Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 26, 18-30.
- Ruffolo U. (a cura di) 2020, *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano: Giuffrè.
- Santoro R. - Palumbo P. - Gravino F. 2024, *Diritto canonico digitale*, Napoli: Editoriale Scientifica, 2024.
- Santoro R. 2025, *Chiesa cattolica e intelligenza artificiale: dalla Rome Call for AI Ethics alle Linee guida vaticane*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, 37-62.
- Sartor G. 2022, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino: Giappichelli.
- Taddio L. 2026, *Il tramonto dell'umano. Estetica e nichilismo nell'era del digitale*, Genova: Il Melangolo.
- Tommasini M.F. 2023, *NFT o crypto art. Inquadramento giuridico e prospettive di tutela nel mercato digitale*, in *Jus Civile*, 3, 610-627.
- Vespi V. 2026, *L'Europa dell'Intelligenza Artificiale e i decreti italiani*, in *Lettera150*, 11 giugno, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.lettera150.it.
- Vizzoni L. 2019, *Il mandato post mortem ed eredità digitale*, in *Famiglia. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 17 maggio, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.rivistafamiglia.it.
- Yeung K. 2017, *Algorithmic regulation: A critical interrogation*, in *Regulation & Governance*, 5, 502-523.

fuccilloantonio@gmail.com

Pubblicato online il 23 luglio 2026